

REGOLAMENTO AMMISSIONE A PARTECIPANTE

articolo 1 PROCEDURA E REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti e le associazioni, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti di cui all'articolo 13 comma 1 dello Statuto della Fondazione.

1. Gli aspiranti Partecipanti devono presentare al Presidente della Fondazione domanda di adesione scritta, su apposito modulo scaricabile dal sito internet della Fondazione o ottenibile presso gli uffici della Fondazione.

La predetta domanda dovrà essere corredata dalla opportuna documentazione, dichiarando la piena accettazione di tutte le norme statutarie della Fondazione.

La documentazione allegata comprenderà copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell'Associazione e copia del verbale di nomina del legale rappresentante.

- 2. Il Presidente, sentito il parere vincolante del Consiglio di Gestione, delibera circa l'ammissione dell'aspirante Partecipante.
- 3. Il Presidente entro 90 giorni dà risposta al richiedente.
- 4. Ogni variazione successivamente intervenuta deve essere comunicata e documentata per iscritto al Consiglio di Gestione.

articolo 2 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

Può recedere o può essere esclusa in ogni momento l'Associazione o l'Ente che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che danneggi moralmente o materialmente la Fondazione Mondinsieme o un'altra associazione partecipante, come da articolo 29 dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione accetta il recesso o delibera l'esclusione del Partecipante. In particolare il Consiglio di Gestione può deliberare la perdita di qualifica di Partecipante nei seguenti casi:

- per non aver rispettato le norme e gli obblighi statutari e regolamentari della Fondazione;
- per omesso versamento della quota associativa e degli eventuali contributi richiesti, senza che di tali inadempienze si sia data preventiva motivazione al Consiglio medesimo;
- per il venir meno, a causa di gravi motivi, e in modo insanabile del rapporto fiduciario tra Fondazione e Partecipante.



In caso di recesso o esclusione non è riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi versati, come disciplinato dall'articolo 29 dello statuto della Fondazione Mondinsieme.

articolo 3 IDENTITÀ' ED AUTONOMIA DEI SOCI

Le associazioni e gli Enti sono tenute a rappresentare solo se stesse, salvo delega ad un altro Partecipante. Tale delega deve avvenire per iscritto per la rappresentanza alle Assemblee, in cui vengano deliberate decisione attraverso votazione.

articolo 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI GARANTITI DALLA FONDAZIONE MONDINSIEME

A seguito dell'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Gestione della Fondazione, l'Associazione o l'Ente partecipante è tenuta al versamento della quota associativa entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione.

La quota associativa è libera, ma è fissato un minimo di Euro 30.

L'adesione alla Fondazione dà diritto a:

- utilizzare la sala polivalente di Via Marzabotto, su prenotazione, per attività legate alla missione istituzionale dell'Associazione o Ente Partecipante, ad esempio attività formative come i corsi di lingua (per attività ricreative l'utilizzo della sala è concesso gratuitamente per un massimo di 3 volte in un anno, ogni ulteriore richiesta può essere concessa a fronte di un rimborso spese di Euro 20 per ogni singolo utilizzo);
- ricevere supporto da parte dello staff della Fondazione Mondinsieme per pratiche burocratiche (stesura di statuti, etc.) ed organizzazione di attività (diffusione di eventi organizzati dal partecipante, etc.);
- partecipare alle opportunità formative offerte dalla Fondazione;
- dare visibilità alle proprie attività associative all'interno della newsletter periodica prodotta della Fondazione Mondinsieme.

articolo 5 IMPEGNI DEL PARTECIPANTE

L'Associazione o l'Ente partecipante si impegna a:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione della Fondazione (in caso di voto, questo può essere espresso da un solo rappresentante per associazione, nella figura del proprio Legale Rappresentante o altra persona delegata);
- partecipare agli incontri periodici delle Associazioni organizzati dalla Fondazione Mondisieme;



• co-progettare, insieme allo staff della Fondazione Mondinsieme, attività che rientrino all'interno della rispettiva missione e dei rispettivi obiettivi.

articolo 6 COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Per la partecipazione ai momenti associativi e alle attività specifiche della Fondazione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese (fatto salvo casi eccezionali, di volta in volta valutati e approvati dal Consiglio di Gestione).

Approvato dal Consiglio di Gestione del 25 Marzo 2016

IL PRESIDENTE MATTEO RINALDINI

pto Mil

